



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

(ART. 110 D.LGS. 267/2000)

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 12.12.2007

Art.1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo.

1, Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e da alcune norme di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;

b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;

b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere definite puntualmente le modalità ed i criteri per lo svolgimento dell'incarico, che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico di collaborazione;

b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

c) la sua durata;

d) il compenso previsto per la collaborazione.

Art. 4 - Criteri per l'individuazione del contraente.

Per la scelta del contraente, salvo i casi di estrema ed oggettiva urgenza legati alla necessità di evitare sicuro e grave nocumento pubblico, si ricorrerà a pubblico avviso da pubblicare all'albo dell'Ente per almeno quindici giorni e da divulgare con gli altri mezzi ritenuti opportuni da ciascun Dirigente o Responsabile di Servizio al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati e richiedenti.

Gli incarichi verranno affidati a persone esperte di provata competenza.

Nell'avviso pubblico dovranno essere riportati con precisione i seguenti elementi: oggetto dell'incarico, luogo di esecuzione, durata, compensi previsti e titoli professionali, culturali e/o di servizio richiesti

Gli incarichi sono di natura fiduciaria e la scelta del contraente verrà effettuata sulla base di un'attenta valutazione della professionalità acquisita; per l'affidamento degli incarichi si procederà quindi attraverso l'esame delle domande pervenute, individuando il Collaboratore tra quelli che risultino in possesso dei requisiti richiesti e riscontrabili attraverso la verifica dei titoli culturali e professionali nonché dei curricula presentati da ciascuno.

Art. 5 - Limiti e divieti per affidare incarichi.

È fatto divieto di affidare incarichi al personale già alle dipendenze di questo Ente anche quando si tratti di personale che lavora con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

Il collaboratore a meno che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano in concorrenza con quella prestata.

Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora con contratto a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno e subordinatamente all'acquisizione di un atto di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione Pubblica "Datore di Lavoro", concernente all'accertamento dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse.

Art. 6 - Durata degli incarichi.

La durata dell'incarico di norma deve riferirsi a periodi non inferiori ai dodici mesi, ma neppure superiori ai tre anni e deve comunque essere formalmente precisata.

Art. 7 - Proroga.

La proroga dell'incarico conferito è una fattispecie assolutamente eccezionale. Per esigenze straordinarie ed imprevedibili è ammissibile una sola proroga e purché necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era posto in essere.

Art. 8 - I compensi.

Il compenso deve essere preventivamente, formalmente definito, calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimangono comunque condizionati all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione sarà effettuata mediante il pagamento frazionato in rate mensili posticipate.

Art. 9 - Criteri per la definizione del trattamento economico.

Il corrispettivo viene convenuto dalle parti ma in qualunque caso non potrà superare la misura del 80% delle tariffe stabilite dagli ordini professionali per la stessa tipologia di prestazione.

Qualora risulti impossibile ricondurre il tipo di prestazione da affidare ad una tariffa professionale di riferimento, il corrispettivo verrà stabilito entro il limite dell'80% del controvalore delle ore di lavoro normalmente e mediamente ritenute necessarie ad un pubblico dipendente di Categoria "D", per ottenere i risultati richiesti dall'incarico.

Qualora il Collaboratore a fronte di specifica richiesta del Committente, si sia obbligato all'esclusività dell'incarico avrà diritto ad un compenso aggiuntivo nella misura massima del quindici per cento.

Art. 10 - Il disciplinare d'incarico.

L'affidamento dell'incarico e le condizioni contrattuali pattuite verranno formalizzate attraverso la stesura e la sottoscrizione di uno specifico "disciplinare d'incarico". In particolare l'oggetto dell'incarico, il luogo, la durata, il compenso, le modalità ed i tempi di verifica dei risultati raggiunti

saranno puntualmente determinati sulla base dello schema di "disciplinare d'incarico" allegato al presente Regolamento.

Art. 11 - Verifiche periodiche.

Il committente potrà in qualsiasi momento verificare lo stato d'avanzamento dell'opera o il grado di espletamento del servizio affidato misurato sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.

Art. 12 - Verifica conclusiva.

Alla scadenza dell'incarico il Dirigente od il Titolare di posizione organizzativa, entro sette giorni e comunque prima di procedere a liquidare al Co.Co.Co. il saldo del compenso definito, dovrà procedere alla verifica finale per accertare se il collaboratore ha provveduto ad espletare regolarmente l'incarico ricevuto.

Art. 13 - Sospensione dell'incarico.

L'Ente s'impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

Art. 14 - Criteri di recesso.

L'Ente nella sua qualità di Committente può recedere dal contratto anche unilateralmente ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute dal Collaboratore.

Art. 15 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale.

Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente e quindi da prestatori, di norma non iscritti ad un albo Professionale, sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento del Committente; sono prestazioni ad esecuzione "istantanea ed episodica", non riconducibili a progetti o programmi di lavoro

In via straordinaria e per eccezionali motivi, per attività a carattere non ripetitivo, questo Ente può richiedere prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale, a soggetti che non risultino iscritti ad Albi Professionali, che si vadano a concludere nell'arco di un periodo breve. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo determinato in via forfetaria ma comunque non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila//00), un'opera o un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione e neppure di coordinamento ma con la possibilità di dover impiegare anche i mezzi organizzati che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16 - Criteri per l'individuazione del contraente.

Per la scelta del contraente, salvo i casi di incarichi d'importo inferiore ai 2.500,00 euro e quelli di estrema urgenza legati alla necessità di evitare sicuro e grave nocumento pubblico, si ricorrerà a pubblico avviso così come previsto dal precedente Art. 5.

Art. 17 - Durata degli incarichi.

L'incarico non è di tipo continuativo e pertanto cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Comunque l'incarico deve prevedere un termine breve, di norma non superiore a tre mesi, per la conclusione dell'opera o della prestazione.

Art. 18 - I compensi.

Il compenso deve essere preventivamente, formalmente definito; in qualunque caso non potrà superare la misura del 80% delle tariffe stabilite dagli ordini professionali per la stessa tipologia di prestazione.

Qualora risulti impossibile ricondurre il tipo di prestazione da affidare ad una tariffa professionale di riferimento, il corrispettivo verrà stabilito entro il limite dell'80% del controvalore delle ore di lavoro normalmente e mediamente ritenute necessarie ad un pubblico dipendente di Categoria "D" per ottenere i risultati richiesti.

Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione sarà effettuata in via posticipata ed in unica soluzione al termine dell'incarico.

Art. 19 - Lo svolgimento delle prestazioni.

Le prestazioni di lavoro autonomo vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'Ente. Le prestazioni non sono neppure assoggettate ad un vincolo funzionale ma svolte in piena ed assoluta autonomia.

L'attività non potrà essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente Committente, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo, benché occasionale dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone. L'Ente metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 20 - Verifica conclusiva.

Alla scadenza dell'incarico il Dirigente od il Titolare di posizione organizzativa, entro sette giorni e comunque prima di procedere a liquidare il compenso forfetario definito, dovrà procedere alla verifica finale per accertare se il lavoratore autonomo occasionale ha provveduto ad espletare regolarmente l'incarico ricevuto.

Art. 21 - Criteri di recesso.

L'Ente nella sua qualità di Committente può recedere dal contratto anche unilateralmente ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese sostenute dal lavoratore.

➔ ASPETTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED ASSICURATIVI

Art. 22 - Iscrizione alla gestione I.N.P.S..

Gli eventuali obblighi d'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Ente Committente.

Art. 23 - Assicurazione I.N.A.I.L..

Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo dell'Ente Committente che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.

Art. 24 - Adempimenti a carattere fiscale.

Il soggetto incaricato è tenuto a dare idonea certificazione all'Ente Committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE**

**Oggetto: Affidamento incarico di al
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**

L'anno duemila, il giorno del mese di negli Uffici del Servizio del, con sede a,

tra

il, in qualità di Responsabile del Servizio dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione della Giunta del con la quale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

e

il Sig. nato a (...) il, residente a in Via, n. - C.F.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente, come sopra rappresentato, affida al, l'incarico di svolgere
.....
.....
.....
per il periodo dal al, mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2

Le prestazioni sono assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione che deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dall'Ente Committente. L'incaricato pertanto si confronterà periodicamente con il Dirigente od il Responsabile del Servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente.

Il collaboratore concorda l'orario di lavoro con il responsabile del progetto e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente.

L'attività del collaboratore verrà esercitata presso gli Uffici dell'Ente Committente.

Il Collaboratore incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'Ente.

Per quanto concordato, le parti costituite precisano che l'incaricato non fa parte dell'organico dell'Ente ritenendo che la sua attività debba rimanere regolamentata esclusivamente dal presente disciplinare nonché dalle disposizioni normative sul contratto di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3

Per l'incarico in argomento l'Ente si impegna a corrispondere al collaboratore un compenso complessivo di Euro da liquidarsi in n. rate mensili posticipate di Euro al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti a carico del collaboratore.

Detto importo verrà liquidato mensilmente in via posticipata.

Nell'importo sopra specificato non è compresa la quota di contributi INPS ed INAIL a carico dell'Ente Committente.

Art. 4

L'Ente Committente metterà a disposizione del collaboratore oltre alla necessaria documentazione anche i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici incluso hardware e software che riterrà necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 5

Il Collaboratore Coordinato e Continuativo per l'espletamento dell'incarico affidatogli non potrà avvalersi di altri collaboratori a meno che ciò venga espressamente, successivamente e specificamente autorizzato da parte del Committente; comunque l'attività del Collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalente.

Art. 6

Il committente potrà in qualsiasi momento verificare il grado di espletamento del servizio affidato misurato sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.

Art. 7

Alla scadenza dell'incarico il Dirigente o il titolare di posizione organizzativa, prima di procedere a liquidare al Co.Co.Co. la rata di saldo del compenso definito, dovrà procedere alla verifica finale per accertare se il collaboratore ha provveduto ad espletare regolarmente l'incarico ricevuto.

Art. 8

L'Ente s'impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

Art. 9

L'Ente nella sua qualità di Committente può recedere dal contratto anche unilateralmente ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese sostenute dal Collaboratore.

Art. 10

La proroga dell'incarico conferito è una fattispecie assolutamente eccezionale. Per esigenze straordinarie ed imprevedibili è ammissibile una sola proroga e purché necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era posto in essere.

Art. 11

L'incaricato dichiara:

- di non svolgere attività commerciale e che pertanto il compenso non deve essere assoggettato ad I.V.A. a mente del D.P.R. 633/1972;
- di essere a conoscenza degli obblighi di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS;
- di assumersi ogni e qualunque responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale in relazione all'attività dallo stesso svolta.

Art. 12

Ogni e qualunque controversia dovesse derivare in relazione al presente contratto verrà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Art. 13

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a mente dell'art. 5 del D.P.R. 131 /86 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'ENTE:

L'INCARICATO: